

N 1724/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Inefficacia
pagamenti.

R.G.N.

Cron. 1724

Rep.

Ud. 17/09/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -
Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI F (P.I.), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, , presso
l'avvocato S D , che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO R D (C.F.), in
persona del Curatore dott. S C ,

elettivamente domiciliato in ROMA,
, presso l'avvocato M F ,
rappresentato e difeso dall'avvocato M
A , giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 1138/2006 della CORTE
D'APPELLO di BARI, depositata il 29/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato B
N , con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. L S che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 novembre 2006 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2435/2003, accoglieva la domanda con cui il fallimento di D R aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del pagamento di € 19.898,93 effettuato dalla Provincia di F nelle mani del fallito dopo la dichiarazione di fallimento ed in relazione al corrispettivo da essa dovuto per lavori svolti dal fallito nell'esercizio di una nuova attività d'impresa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di F , deducendo: 1) la violazione dell'art. 44 l. fall., atteso che tale disposizione non trova applicazione nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di beni sopravvenuti dopo la dichiarazione di fallimento ed atteso che, comunque, le somme guadagnate dal fallito con la sua attività possono essere acquisite dal fallimento soltanto detraendo le passività incontrate; 2) la violazione dell'art. 42, comma 2, l. fall., per le stesse ragioni esposte nel primo motivo.

Il fallimento resiste con controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Invero, il regime di inefficacia previsto

dall'art. 44, comma 2, 1. fall. trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento e si ricollega tanto alla cristallizzazione del patrimonio del debitore, quanto allo spossessamento conseguenti alla dichiarazione di fallimento e cioè al fatto che quest'ultima priva il fallito, dalla data di deposito della sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio, trasferendoli agli organi della procedura fallimentare, nell'interesse della massa dei creditori.

Rispetto ai pagamenti ricevuti dal fallito per titoli sorti dopo la dichiarazione di fallimento e collegati ad una sua nuova attività, la disposizione dettata dall'art. 44, comma 2, 1. fall. deve essere coordinata con le disposizioni dettate dagli artt. 42, comma 2, e 46, comma 1 n. 2, 1. fall. La prima disposizione («sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»), pur sembrando riferirsi ai soli acquisti del fallito, esprime chiaramente il noto principio secondo cui le attività non possono acquisirsi separatamente dalle passività che ad esse ineriscono (*fructus non intelleguntur nisi deductis impensis*) e trova in realtà applicazione a tutti i beni pervenuti al fallito e perciò anche quando i beni pervenuti consistono in somme di denaro, come è reso evidente dal

fatto che il successivo art. 46 1. fall. non esita ad annoverare tra i «beni» non compresi nel fallimento anche somme di denaro. Dal menzionato principio discende che anche il corrispettivo pagato al fallito per una attività da lui svolta dopo la dichiarazione di fallimento non può essere acquisito per intero, ma soltanto dopo la deduzione delle passività incontrate dal fallito per generare il corrispettivo in questione.

D'altro canto, una volta depurato il corrispettivo delle spese sostenute dal fallito per produrlo, la somma residua rappresenta «ciò che il fallito guadagna con la sua attività» e cioè uno dei «beni» che la seconda delle ricordate disposizioni esclude dal fallimento («non sono compresi nel fallimento: 1) ...; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; ...»), non essendo dubbio che il guadagno conseguito dal fallito con la sua attività sia da intendere come guadagno netto, e ciò non solo per il collegamento con «quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia», ma anche per la considerazione del guadagno unitamente ad introiti certamente netti quali «gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari».

A tale ultimo riguardo, poiché il secondo comma dell'art. 46 1. fall. prevede che «i limiti di quanto

occorre per il mantenimento suo e della famiglia» siano stabiliti dal giudice delegato con decreto motivato, si deve rammentare che questa Corte, superando una risalente giurisprudenza, ha chiarito la natura soltanto dichiarativa del decreto, in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto che ad esso preesiste; con la conseguenza che non può esser dichiarata l'inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto (Cass. 27 settembre 2007, n. 20325) ovvero senza che il decreto sia stato mai emanato (Cass. 31 ottobre 2012, n. 18843). Il riconoscimento della natura meramente dichiarativa del suddetto decreto, trova, poi, conferma in quella giurisprudenza che attribuisce al decreto un'efficacia retroattiva (v. Cass. 2 settembre 1995, n. 9268, e Cass. 30 luglio 2009, n. 17751).

Da quanto sinora detto discende, da un lato, che l'acquisizione del corrispettivo conseguito dal fallito per una attività svolta dopo il fallimento presuppone l'efficacia nei confronti del fallimento del pagamento delle spese incontrate per produrre il reddito ovvero, alternativamente, il pagamento delle dette spese da parte del fallimento. L'acquisizione del guadagno netto, d'altro lato, è possibile soltanto nella parte in cui supera i limiti eventualmente fissati dal giudice delegato. Ne consegue che dopo il fallimento il fallito, che mantiene capacità giuridica e capacità di agire, può, con efficacia

verso il fallimento, destinare le somme ricevute quale corrispettivo di una sua attività al pagamento delle passività incontrate per generare il reddito e, quanto al residuo netto, al mantenimento suo e della sua famiglia. Dalla efficacia verso il fallimento della destinazione attribuita dal fallito alle somme ricevute discende logicamente l'efficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito stesso. Sarebbe, infatti, del tutto incongruo escludere la possibilità di acquisire presso il fallito le predette somme ed affermare che le stesse potrebbero essere ripetute presso il terzo che ha effettuato il pagamento al fallito.

In conclusione, poiché la disposizione dettata dall'art. 44, comma 2, 1. fall. deve essere coordinata con le disposizioni dettate dagli artt. 42, comma 2, e 46, comma 1 n. 2, 1. fall., il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento non è inefficace quanto all'importo delle passività connesse a detta attività e neppure quanto al residuo netto, ove non sia stato emesso il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

In relazione alla novità della questione, soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.


accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2014.

il cons. estensore

Sergio Di Amato

il presidente



Depositato in Cancelleria

29 GEN 2015

IL CANCELLIERE
Attonio Maffioli

